

Valutazione del “rumore in cuffia”.

1. Introduzione

Il danno e la responsabilità

Le cuffie e gli auricolari possono creare seri danni a quanti ne fanno uso. Tali apparati, infatti, da un lato espongono le strutture biologiche vicino all'orecchio a vibrazioni e ad un potentissimo campo magnetico, dall'altro producono il cosiddetto “rumore in cuffia”, ovvero una sorta di leggero ronzio che, aggiunto al rumore di fondo (impossibile da ridurre del tutto), causa disturbo esso stesso. Per loro natura esse potrebbero, inoltre – come la scienza ha documentato fin dagli anni 70 del secolo scorso – generare anche fenomeni di “shock acustico” dovuti ad improvvise scariche rumorose all'interno della cuffia.

Il Legislatore non poteva rimanere inerte, specie in tutti quei casi in cui l'esposizione è dovuta a causa di lavoro, come nei casi dei centralinisti dei call-center e di quanti a vario titolo utilizzano cuffie ed auricolari per motivi professionali (piloti navali ed aeronautici, musicisti, DJ delle stazioni radio e delle discoteche, etc..).

Essi vengono esposti, loro malgrado, a diverse fonti sonore spesso con volumi ed intensità diverse, nonché predisposti, con il passare del tempo, a subire a causa della citate esposizioni elettromagnetiche seri danni alla memoria a breve termine e alla cosiddetta memoria di lavoro, nonché a subire una abnorme stimolazione riflessa del sistema neurovegetativo.

Il nostro ordinamento ha accolto **norme più specifiche** (in parte europee ed in parte italiane) interamente dedicate a prevenire i **rischi** derivanti **dall'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici**, ovvero norme che addossando in capo al datore di lavoro responsabilità nel caso in cui si manifestino danni da essa dovuti.

2. Il testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

L'utilizzo di mezzi acustici quali cuffie, archetti, o inserti auricolari, comporta l'applicazione del **D.Lgs. 09/04/2008 n. 81**, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (cosiddetto “*Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro*”). In particolare dovrà trovare applicazione, oltre della parte generale della normativa, ovvero quella dedicata ad ogni tipo di lavorazione e apparecchiatura, anche di quella più specifica mirata all'eliminazione del rischio peculiare, o comunque alla sua riduzione al minimo (**titolo VIII dedicato alla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione professionale nei luoghi di lavoro ad agenti fisici ed in particolare al rumore - capo II artt. da 187 a 198**).

I DOVERI DELL'IMPRESA

Il datore di lavoro che intenderà far utilizzare tali apparati quali attrezzature di lavoro al proprio personale, al pari di ogni altro imprenditore, dovrà, quindi, adottare le misure generali di tutela della salute e della sicurezza previste **dall'art. 15 del citato D.Lgs. 81/2008** adattandole alle caratteristiche specifiche del rischio.

Per applicare correttamente i predetti principi, il datore di lavoro dovrà, attenersi agli obblighi generali del medesimo decreto delegato:

- a) Redazione del “**Documento di Valutazione dei Rischi**” per la sicurezza e la salute durante il lavoro;
- b) Adottare le misure di prevenzione e protezione e i dispositivi di protezione individuale nonché stabilendo il programma delle misure da adottare per il miglioramento della sicurezza sul lavoro;
- c) Organizzare il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda e dove previsto del “medico competente”;
- d) informare e formare il personale aziendale;

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

L'impresa dovrà seguire la valutazione, secondo l'art. 17 del decreto, di tutti i rischi per la salute e sicurezza, alla prevenzione ed eliminazione degli stessi e, ove ciò non sia possibile, alla loro riduzione al minimo.

Secondo l'art. 28 del citato decreto il datore di lavoro nello scegliere il tipo di cuffie, dovrà valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori che le utilizzeranno, ponendo particolare cura nello stabilire la loro sistemazione dei luoghi di lavoro.

La predetta **valutazione** viene effettuata da personale ECOCONTROL S.R.L. altamente qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia.

Essa viene aggiornata ogni qual volta si verificano mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione.
I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiranno parte integrante del documento di valutazione del rischio.

Nel caso specifico la valutazione del rischio da parte dell'ECOCONTROL S.R.L. viene effettuata, secondo le metodologie della Norma **UNI EN ISO 11904-2 (metodo del manichino)**.

FOTO "DOLLY" MANICHINO UTILIZZATO PER LA VALUTAZIONE DEL RUMORE IN CUFFIA.



Un' ulteriore **utile riferimento** potrebbe essere dato, inoltre, anche dalle norme **emanate in tal senso dall'Occupational Safety Health Administration (OSHA)**, agenzia governativa statunitense rivolta alla prevenzione degli infortuni e dei danni sul lavoro. Tali disposizioni, definite *OSHA 29 CFR 1910.95, Occupational Noise Exposure*, sono **obbligatorie per il mercato degli USA** e vengono **utilizzate** dai produttori internazionali di apparati fono-riceventi **come standard** anche per gli altri mercati internazionali.

L'ADOZIONE DELLE MISURE

La valutazione del rischio permetterà, così, all'impresa di **identificare e di adottare le opportune misure di prevenzione e protezione** con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi.

L'impresa predisporrà, poi, secondo gli artt. 192, 194 e 195, **tutti i mezzi per eliminare alla fonte i valutati rischi oppure, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo, informando e formando il personale in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore**. Le misure da adottare sono indicate dalle norme stesse.